REGOLAMENTO (CE) N. 2980/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1994

recante apertura di contingenti quantitativi all'importazione di prodotti tessili delle cateogrie 146 A e 146 B originari della Repubblica popolare cinese, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 [2], in particolare gli articoli 3, paragrafo 3 e 5, in collegamento con l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 prevede che l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuo in conformità della appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che due Stati membri hanno presentato alla Commissione delle domande di istituzione di contingenti all'importazione per i prodotti delle categorie 146 A e 146 B originari della Repubblica popolare cinese, al fine di soddisfare talune necessità di mercato; che, in seguito alle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25, si è ritenuto opportuno, in considerazione della situazione dell'industria comunitaria, fissare a 15 e 110 t i limiti quantitativi annui al quale sarà soggetta l'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie 146 A e 146 B rispettivamente, originari della Repubblica popolare cinese, alla data di entrata in vigore, del presente regolamento; che pertanto occorre modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 e ricordare, ai fini della certezza giuridica, che la gestione dei contingenti si effettuerà secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 146 A e 146 B originari della Repubblica popolare cinese è soggetta ad un limite quantitativo annuo di 15 e 110 t rispettivamente, la cui gestione si effettua secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6.

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I A del presente regolamento)

CINA

Categoria	Unità	Quantitativi
ex 13 (1)	1 000 pezzi	150
ex 18 (1)	tonnellate	98
ex 20 (1)	tonnellate	10
ex 24 (1)	1 000 pezzi	120
ex 39 (1)	tonnellate	10
ex 78 (1)	tonnellate	3
115	tonnellate	450
117	tonnellate	450
118	tonnellate	950
120	tonnellate	63
122	tonnellate	130
123	tonnellate	5
124	tonnellate	600
125 B	tonnellate	8
127 B	tonnellate	5
ex 136 (1) (2)	tonnellate	285
140	tonnellate	100
145	tonnellate	7
146 A	tonnellate	15
146 B	tonnellate	110
146 C	tonnellate	270
156	tonnellate	760
157	tonnellate	5 400
159	tonnellate	3 020
160	tonnellate	30
161	tonnellate	10 777

(1) Le categorie contrassegnate da "ex" comprendono prodotti diversi da quelli di lana o peli fini, cotone o fibre sintetiche o artificiali.

(2) Tale categoria comprende unicamente i tessuti ed altri prodotti di seta diversi da quelli greggi, purgati o sbiancati dei codici NC : 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.

ALLEGATO V

di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I A del presente regolamento)

CINA

Categorie : 121, 125 A, 126, 127 A, 133, 137, 141, 151 B ».